



COMUNE DI VALFABBRICA

PROVINCIA DI PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 15 DEL 31-05-2023

ORIGINALE

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, in modalità telematica, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 8/4/2022, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

BACCOLI ENRICO	Presente in videoconferenza	CHIAPPINI VENANZIO	Presente in videoconferenza
COZZALI SILVIA	Presente in videoconferenza	ANASTASI FRANCO	Presente in videoconferenza
TESSITORE UMBERTO	Presente in videoconferenza	CANESCHI LORENA	Presente in videoconferenza
BORDICHINI STEFANO	Presente in videoconferenza	LIGI ROLANDO	Presente in videoconferenza
AGOSTINELLI MARA	Presente in videoconferenza	NAZZARENI MARCO	Presente in videoconferenza
CASTAGNOLI ANDREA	Presente in videoconferenza	BOCCACCI ELISA	Presente in videoconferenza
PETROSI LOREDANA	Presente in videoconferenza		

Assegnati n. 13
In carica 13

Presenti n. 13
Assenti n. 0

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno BARBERO CAMILLA risulta Assente

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno MENCARELLI LUIGI risulta Presente in videoconferenza

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

- Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO
- La seduta è Pubblica
- Sono nominati scrutatori i Signori:

[] modificata	con Delibera	n°	del
[] integrata	con Delibera	n°	del
[] Rettificata	con Delibera	n°	del

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Valfabbrica, con propria Deliberazione n. 25 del 29/06/2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, la quale ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), con il quale si prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

DATO ATTO che l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) con deliberazione del consiglio Direttivo n. 16 del 30.04.2022 ha stabilito che il quadrante di riferimento del TQRIF su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei comuni o dei gestori, sia il QUADRANTE 1;

VISTE le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA e tenuto conto che l'entrata in vigore degli obblighi di servizio previsti dal TQRIF, avvenuta il 1° gennaio 2023, rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tari, riportate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato A), al fine di adeguare le previsioni regolamentari con la disciplina degli obblighi di servizio contenuti nel TQRIF con particolare riferimento a:

- modalità e termini per la presentazione della dichiarazione TARI, che assume anche valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- richieste di informazioni e di rettifica degli importi non dovuti;
- modalità e termini per il pagamento;
- modalità per l'ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari per particolari casistiche;
- tempo di rimborso degli importi non dovuti;

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente, quali:

- l'allineamento del termine per l'approvazione delle tariffe della Tari a quello previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- adeguamento della disciplina della facoltà concessa alle utenze non domestiche di "uscire" dal servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle modifiche apportate a quest'ultima disposizione dall'art. 14 della Legge 22 agosto 2022, n. 118 (riduzione da 5 a 2 anni del periodo di vincolo in caso di uscita dal servizio pubblico) e regolamentazione degli adempimenti in capo alle utenze non domestiche in caso di rifiuti urbani avviati al recupero in modo autonomo (art. 3 della delibera ARERA 15/2022);
- altre modifiche ed allineamenti di carattere prevalentemente formali;

VISTE le modifiche al Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria Deliberazione n. 25 del 29/06/2021, evidenziate nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di

modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 di differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2023;

DATO ATTO che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica ed adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

ESAMINATO lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente modificato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "B";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla Regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 30/05/2023 ;

UDITA La relazione dell'Assessore Mencarelli ;

UDITO l'intervento dei Consiglieri Petrosi, a cui risponde l'Assessore Mencarelli;

UDITO l'intervento dei Consiglieri Tessitore, Cozzali, Anastasi e Nazzareni;

DATO ATTO che prima della votazione si è scollegato dal Consiglio Comunale il Vicesindaco Chiappini, che pertanto non prende parte alla votazione, Consiglieri presenti: 12;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la registrazione delle sedute consiliari e per le procedure di verbalizzazione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017 il verbale della discussione è costituito dalla registrazione audio integrale della seduta, che viene memorizzata e archiviata secondo la normativa vigente e pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

con votazione palese che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti 12; favorevoli 10; contrari 2 (Boccacci e Petrosi); astenuti 0;

DELIBERA

Dato atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Delibera n. 25 del 29/06/2021, come evidenziate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il testo coordinato del vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021, risulta nella sua nuova forma come da allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41,

così come convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, avrà efficacia con decorrenza 1° gennaio 2023;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. di dare atto che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.
7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Infine il Consiglio Comunale , stante l'urgenza di provvedere, a votazione palese che riporta il seguente esito: Consiglieri presenti 12; favorevoli 10; contrari 2 (Boccacci e Petrosi); astenuti 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO FINANZIARIA

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 19-05-2023

Il Responsabile
Santoni Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Data: 19-05-2023

Il Responsabile
Santoni Stefano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 05-06-23 e fino al 20-06-23, Reg. n. 463, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 05-06-23

Che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 31-05-23.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 05-06-23



Comune di Valfabbrica

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
nr. 25 del 29/6/2021**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale
nr. ____ del _____**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento,
Art. 2 - Presupposto impositivo definizione di locali ed aree scoperte
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 5 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 6 - Determinazione della base imponibile
Art. 7 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 8 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
art. 10 - Piano finanziario
Art. 11 - Determinazione della tariffa
Art. 12 - Articolazione della tariffa
Art. 13 - ~~Periodo di articolazione del tributo~~ **Obbligazione tributaria**
Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche
Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche
Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 18 - Scuole statali
Art. 19 - Tributo giornaliero
Art. 20 - Tributo provinciale
Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche
Art.22 - Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche
Art.23 - Riduzione per le utenze non domestiche
Art.24 - Mancato svolgimento del servizio
Art.25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art.26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 26-bis -Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni7/12/2013, n. 147.
Art.27 - Riscossione
Art.28 - Dichiarazione
Art. 28-bis - Richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 28-ter - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
Art.29 - Rimborsi e compensazione
Art.30 - Funzionario responsabile
Art.31- Verifiche e accertamenti
Art.32- Sanzioni e interessi
Art.33 - Riscossione coattiva
Art.34 - Importi minimi
Art.35 -Trattamento dei dati personali
Art.36 - Norma di rinvio
Art.37 - Entrata in vigore e norme finali

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo TARI nel Comune di Valfabbrica, a seguito dell'abolizione della IUC istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, come disposto dalla Legge 160/2019.
2. La TARI contenuta nell'art. 1 commi 641-666 della Legge 27.12.2013 n. 147, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE SCOPERTE

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di utenze attive ai servizi a rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento; per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti quelli forniti di allacci ai servizi a rete, forniti di impianti e attrezzature o comunque tutti i locali per i quali è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di una attività nei locali medesimi, anche in forma tacita, o per i quali è rilasciata dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità. **Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se dotati di utenze attive e idonei all'utilizzo di deposito.**
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, (es. aree scoperte o parzialmente coperte operative, utilizzate per lo svolgimento di attività economiche o produttive) la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione **e le loro pertinenze**;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al precedente art. 2, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi continuativi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Oltre ai casi già previsti del precedente art.2, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati (~~tali circostanze dovranno essere dimostrate dall'utente~~);
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri, con esclusione dei locali utilizzati per fini abitativi (mansarde);
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;
 - f) locali in oggettive condizioni di inutilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita,

- atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che ne impediscono l'utilizzo e limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o se antecedente dalla fine dei lavori;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - k) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio,
- documentazione fotografica,
 - la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti,
 - la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per la definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 (codice ambientale). A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b) le superfici adibite all'allevamento di animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettata alla tassa: gli uffici, i magazzini, i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazione,

le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. Relativamente a quelle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento in base al tipo di attività svolta come indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Studi medici, dentistici, odontotecnici, radiologici	10%
Lavanderie a secco, tintorie	20%
Falegnamerie	55%
Autofficine meccaniche, elettrauto, autocarrozzerie, gommisti, distributori di carburanti	55%
Officine di lavorazione metalli - Fabbri	55%

Per le eventuali attività non presenti nell'elenco, ma rientranti nella casistica indicata nel presente comma, si applicherà una percentuale di riduzione parametrandola alle attività similari già individuate;

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. L'esenzione o l'abbattimento di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare obbligatoriamente il ramo di attività (industriale, artigianale, commerciale, di servizio), la tipologia di rifiuti (urbani, assimilati, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), le superfici produttive di rifiuti o speciali non assimilati o sostanze, nella dichiarazione di cui al successivo articolo 28 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, le agevolazioni di cui al presente articolo non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.
7. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 03.04.2006, nr. 152, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è, tuttora, data per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu-Tares.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà stabilita a regime nell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee ad assicurarne la conoscenza. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq. per colonnina di erogazione.

5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 2, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile, resta quella calpestabile.

Art. 7

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

- ~~1. La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche, è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.~~
- ~~2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.u), del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.~~
- ~~3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani potenzialmente prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno secondo il seguente schema:
 - a) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 35% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 70%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) 100%, nel caso di riciclo di oltre il 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.~~
- ~~4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo come indicato nel presente articolo.~~
- ~~5. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività all'intera superficie imponibile.~~
- ~~6. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione (formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006) probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare controfirmata dal destinatario. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.~~
- ~~7. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.~~
- ~~8. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo~~

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dal successivo comma 7, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 75% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente, laddove, in caso di mancata risposta, quest'ultima si intenderà automaticamente accettata.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della sola quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno **5 anni**. ~~L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi-2 anni.~~
3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il ~~mese di febbraio~~ **termine del 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Fino a tale momento, la quota variabile è esclusa in via previsionale, in mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta e il Comune provvede al suo recupero.
4. **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
6. ~~4~~ La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune e al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. ~~Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.~~ Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati gli immobili di riferimento, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di ~~5~~ 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno ~~5~~ 2 anni.
7. ~~5~~ Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune entro il termine previsto dal precedente articolo 7.
8. ~~6~~ Nell'ipotesi in cui, pur avendo effettuato l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo, sia riscontrato che l'utente non domestico abbia conferito rifiuti urbani al servizio pubblico, si procede al recupero della quota variabile del tributo con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il predetto conferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli e delle altre sanzioni di legge.

Art. 9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. ~~443/2019~~**363/2021** dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti, e ambiente (ARERA) e successive modifiche e integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. ~~A decorrere dall'anno 2016~~ nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 10

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone **annualmente** il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. ~~443/2019~~**363/2021** dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) **e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità**, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) **eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.**
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata ~~sulla base del~~ **in conformità al** Piano Finanziario **di cui all'art. 10** con specifica deliberazione del Consiglio comunale, ~~da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità da adottare entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.~~
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. ~~443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni~~ **363/2021** e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA ~~n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni~~ **363/2021**;
 - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono di regola sottratte le seguenti entrate, salvo diversa decisione da riportare nella delibera di approvazione delle tariffe:
 - a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - b. le entrate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d. eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
4. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 13

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. **L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.**
3. **L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nelle modalità e nei termini previsti termine indicato dal successivo art. 28.**
- ~~2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che la dichiarazione di cessazione dell'occupazione medesima venga debitamente e tempestivamente presentata al Comune.~~
- ~~3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.~~
- ~~4. Nel caso di nuove residenze o di mutamenti della stessa nell'ambito del Comune la dichiarazione TARI, debitamente compilata in tutte le sue parti, deve essere consegnata~~

~~all'ufficio anagrafe insieme all'altra documentazione richiesta per la pratica di residenza.~~

- ~~5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.~~

Art. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività **lavorativa di studio o di lavoro** prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate/condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti che hanno stabilito la propria residenza in altra unità immobiliare situata nel Comune, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito pari a 1.
4. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione, salvo prova contraria, si assume come numero degli occupanti

quello di due unità, ovvero quello derivante dal numero delle camere da letto risultanti nell'unità immobiliare ove rilevabili dalle planimetrie dell'immobile. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in tutti i casi evidenziati, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse; le cantine, le autorimesse, i depositi o gli altri locali similari, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica che non le utilizza per attività imprenditoriali o professionali, priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tali condizioni, ovvero se condotte da persona giuridica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Sono assimilate all'utenza domestica le strutture ricettive extraalberghiere (B&B, affittacamere, case e appartamenti vacanza) qualora gestite in forma non imprenditoriale (riferimento L.R. 10 luglio 2017, n. 8 e ss.mm.ii.). Per le predette categorie il numero degli occupanti è calcolato in misura pari ad uno per ogni camera dichiarata nella denuncia di inizio attività inviata al Comune. Qualora tali locali siano ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie di riferimento è scorporata dalla restante superficie per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alle date del primo gennaio e del 30 giugno dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con apposita dichiarazione, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti già residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale; le variazioni intervenute nel corso dell'anno, qualora portanti ad una diversa debenza tributaria, saranno oggetto di conguaglio con la prima rata utile dell'anno successivo, qualora l'importo che ne scaturisce supera € 30,00.

Art. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato **B 1**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se queste presentano una diversa destinazione d'uso, ma servono per l'esercizio dell'attività stessa (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può diventare alternativo qualora il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica distintamente la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso per ciascuna di esse, purchè di superficie non inferiore a mq. 50.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Agli agriturismi si applica la tariffa prevista per gli alberghi (con o senza ristorante).

Art. 18

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. ~~La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti~~

Art. 19
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 70%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. ~~L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.~~ **L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.**
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. **Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.**

Art. 21
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27.12.2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 20% ;
 - b) Sull'unità immobiliare abitativa e sue pertinenze, di cui al comma 1 dell'art. 9 bis della Legge 28.03.2014, nr. 47, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è ridotta in misura di due terzi, il tutto nel rispetto delle prescrizioni contenute ~~nel comma 2 dell'art~~ **nell'Art. 13** del presente regolamento.
2. Tale riduzione non è cumulabile con quella prevista alla precedente lett. a) del presente articolo, ma si pone in alternativa ad essa.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. **Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.**
- ~~4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa nella parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, come disposto dal "Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico".~~

Art. 22
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE
UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa. ~~Tali riduzioni sono determinate in relazione alla quota dei proventi derivanti dal recupero dei rifiuti o della riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti stessi.~~
2. **Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza come previsto dal "Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico". Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni,**

con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

- 3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.**

Art. 23

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
- ~~3. Per l'anno 2020 eventuali ulteriori riduzioni legate alla chiusura delle attività a causa emergenza Covid 19 saranno dettagliate nella delibera di approvazione delle relative tariffe.~~

Art. 24

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% dello stesso.

Art. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani **ed assimilati**. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~. Si considerano comunque ubicati in

zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della relativa dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 26

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26-bis

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. **Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.**

Art. 27

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (MOD. F24) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 **nonché o altre forme ammesse dalla legge come ad esempio:**
 - ~~mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al PAGO PA;~~
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
 - ~~utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).~~
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella

delibera AREA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute **e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità**. In particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione, in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. **Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), il domicilio digitale.**
4. **Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI contestualmente all'approvazione delle tariffe, prevedendo, di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione avente di norma scadenza coincidente con quella della prima rata.**
5. **Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.**
6. **La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201.**
~~3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento a regime degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero delle rate ed alle scadenze che saranno stabilite annualmente con la delibera di approvazione delle relative tariffe, in conseguenza del termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento, che può essere sottoposto dal legislatore a proroghe.~~
7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
11. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 28

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. **La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, di variazione o di cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.**
3. **Ai fini del comma 1, la dichiarazione TARI deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione del tributo entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio/cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile, o dell'evento che determina variazioni nell'applicazione del tributo. La dichiarazione deve essere presentata a mezzo posta, via e-mail, PEC o mediante consegna materiale presso lo sportello fisico, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune, o presso lo sportello fisico.**
4. **L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a fornire riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:**
 - a. **il riferimento alla richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio;**
 - b. **il codice utente e il codice utenza;**
 - c. **la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione/variazione/cessazione del servizio.**

~~I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. In caso di trasmissione effettuata tramite posta elettronica (in questo caso va anche unita fotocopia della carta di identità) o PEC, la denuncia si considera acquisita dalla data di ricezione da parte dell'Ente.~~

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione ~~entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni~~ **nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.** Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione esclusivamente la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti già residenti.

~~Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione al pagamento della tassa, essendo a tal fine necessario presentare apposita denuncia di variazione secondo le modalità e i termini del presente regolamento. La medesima dichiarazione va presentata per l'eventuale riduzione del numero degli occupanti l'immobile quando la variazione riguarda soggetti non intestatari del tributo.~~

~~La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi obbligatori:~~

6. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;**
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione **adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;**
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, **recapito postale e indirizzo di posta elettronica;**
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

~~La dichiarazione di cessazione dell'utilizzo dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della citata cessazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la~~

~~cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.~~

~~Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.~~

7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 7, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 3 del presente articolo. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine stabilito, ma comunque nel corso dell'anno di cessazione, questa produce i suoi effetti a decorre dalla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto dall'eventuale soggetto subentrante. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TARI hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione del tributo.
11. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art.28-bis

RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale o disponibili presso l'ufficio TARI. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

Art.28-ter

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 27:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente.
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art.29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro ~~180~~ 120 giorni **lavorativi** dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. E' ammessa la compensazione verticale ed orizzontale nell'ambito dei tributi comunali (I.M.U. – TARI) secondo le norme del presente capo.
6. Il contribuente, nei termini di versamento di ogni singolo tributo può detrarre dalla quota dovuta per esso, eventuali eccedenze di versamento dei diversi tributi degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e senza intaccare eventuali quote di tributo spettanti ad altri Enti od allo Stato.
7. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al punto precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
8. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
9. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi ~~riscossi mediante ruolo~~ **per i quali sia stata attivata la fase di riscossione coattiva.**

Art. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti

di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97 e successive modifiche e integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 57, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (commi dal 695 al 699 dell'art. 1 della L. 147/2013).
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. **Gli interessi** vengono applicati in base alla misura stabilita al 1^a gennaio di ogni anno per il **saggio legale**.

Art. 33
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero entro il termine per la presentazione del ricorso, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. In particolare si procederà mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1.1.2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019e s.m.i.
2. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono: il Comune di Valfabbrica, l'Agenzia Entrate –Riscossione, i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997,
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento, prima dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva, può richiedere la rateizzazione delle somme dovute nelle more di quanto previsto all'art. 19 del vigente regolamento generale delle entrate fino ad un massimo di trentasei rate mensili per gli importi oltre i seimila euro e fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a cento euro.
4. Per accedere alla rateizzazione il contribuente dovrà far pervenire richiesta dimostrando la temporanea e obiettiva difficoltà attraverso le modalità indicate nell'art. 19 sopra richiamato.
5. **La rateizzazione è ammessa anche nella fase di riscossione coattiva, dall'Ente creditore o dal soggetto affidatario, su richiesta del debitore che versi in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo quanto disposto dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi 796 e seguenti.**

Art. 34
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 35
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 36
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari già vigenti applicabili, purchè le medesime non si pongano in aperto contrasto con il dispositivo regolamentare che precede e violino le singole e speciali leggi d'imposta appena citate che si pongono in surroga di queste.

Art. 37
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO 1

Categorie di utenze non domestiche nei Comuni con più di 5.000 abitanti.

~~Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.~~

- ~~01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)~~
- ~~02. Cinematografi, teatri~~
- ~~03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta~~
- ~~04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi~~
- ~~05. Stabilimenti balneari~~
- ~~06. Autosaloni, esposizioni~~
- ~~07. Alberghi con ristorante~~
- ~~08. Alberghi senza ristorante~~
- ~~09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme~~
- ~~10. Ospedali~~
- ~~11. Agenzie, uffici~~
- ~~12. Banche e istituti di credito, studi professionali (mod.art. 58 quinquies, DL 124/2019)~~
- ~~13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta~~
- ~~14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai~~
- ~~15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti~~
- ~~16. Banchi di mercato beni durevoli~~
- ~~17. Barbiere, estetista, parrucchiere~~
- ~~18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)~~
- ~~19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto~~
- ~~20. Attività industriali con capannoni di produzione~~
- ~~21. Attività artigianali di produzione beni specifici~~
- ~~22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie~~
- ~~23. Birrerie, hamburgerie, mense~~
- ~~24. Bar, caffè, pasticceria~~
- ~~25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)~~
- ~~26. Plurilicenze alimentari e miste~~
- ~~27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio~~
- ~~28. Ipermercati di generi misti~~
- ~~29. Banchi di mercato generi alimentari~~
- ~~30. Discoteche, night club~~

Categorie di utenze domestiche

01. Nucleo familiare con 1 componente
02. Nucleo familiare con 2 componenti
03. Nucleo familiare con 3 componenti
04. Nucleo familiare con 4 componenti
05. Nucleo familiare con 5 componenti
06. Nucleo familiare con 6 o più componenti

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche nei Comuni con meno di 5.000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club



Comune di Valfabbrica

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
nr. 25 del 29/6/2021**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale
nr. 15 del 31/05/2023**

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Presupposto e definizione di locali ed aree scoperte</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - soggetti passivi</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Determinazione della base imponibile</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>10</i>
<i>Art. 10 - Piano finanziario</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11 - Determinazione della tariffa.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 12 - Articolazione della tariffa.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 13 - Obbligazione tributaria</i>	<i>13</i>
<i>Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 18 - Scuole statali.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 19 - Tributo giornaliero.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 20 - Tributo provinciale.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche</i>	<i>17</i>
<i>Art. 22 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 23 - Riduzione per le utenze non domestiche.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 24 - Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>18</i>
<i>Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	<i>19</i>
<i>Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 26-bis - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 27 - Riscossione</i>	<i>19</i>
<i>Art. 28 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 28-bis - Richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	<i>23</i>
<i>Art. 28-ter - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 29 - Rimborsi e compensazione</i>	<i>24</i>
<i>Art. 30 - Funzionario responsabile.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 31 - Verifiche ed accertamenti.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 32 - Sanzioni ed interessi.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 33 - Riscossione coattiva</i>	<i>26</i>
<i>Art. 34 - Importi minimi</i>	<i>27</i>
<i>Art. 35 - Trattamento dei dati personali</i>	<i>27</i>
<i>Art. 36 - Norma di rinvio</i>	<i>27</i>
<i>Art. 37 - Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>27</i>

Allegato I- Categorie di utenze domestiche e non domestiche

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo TARI nel Comune di Valfabbrica, a seguito dell'abolizione della IUC istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, come disposto dalla Legge 160/2019.
2. La TARI contenuta nell'art. 1 commi 641-666 della Legge 27.12.2013 n. 147, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE SCOPERTE

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di utenze attive ai servizi a rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento; per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti quelli forniti di allacci ai servizi a rete, forniti di impianti e attrezzature o comunque tutti i locali per i quali è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di una attività nei locali medesimi, anche in forma tacita, o per i quali è rilasciata dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se dotati di utenze attive e idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, (es. aree scoperte o parzialmente coperte operative, utilizzate per lo svolgimento di attività economiche o produttive) la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e le loro pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al precedente art. 2, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi continuativi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Oltre ai casi già previsti del precedente art.2, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri, con esclusione dei locali utilizzati per fini abitativi (mansarde);
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;
 - f) locali in oggettive condizioni di inutilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita,

- atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che ne impediscono l'utilizzo e limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o se antecedente dalla fine dei lavori;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - k) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio,
- documentazione fotografica,
 - la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti,
 - la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per la definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 (codice ambientale). A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b) le superfici adibite all'allevamento di animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettata alla tassa: gli uffici, i magazzini, i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazione,

le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. Relativamente a quelle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento in base al tipo di attività svolta come indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Studi medici, dentistici, odontotecnici, radiologici	10%
Lavanderie a secco, tintorie	20%
Falegnamerie	55%
Autofficine meccaniche, elettrauto, autocarrozzerie, gommisti, distributori di carburanti	55%
Officine di lavorazione metalli - Fabbri	55%

Per le eventuali attività non presenti nell'elenco, ma rientranti nella casistica indicata nel presente comma, si applicherà una percentuale di riduzione parametrandola alle attività simili già individuate;

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. L'esenzione o l'abbattimento di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare obbligatoriamente il ramo di attività (industriale, artigianale, commerciale, di servizio), la tipologia di rifiuti (urbani, assimilati, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), le superfici produttive di rifiuti o speciali non assimilati o sostanze, nella dichiarazione di cui al successivo articolo 28 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, le agevolazioni di cui al presente articolo non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.
7. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 03.04.2006, nr. 152, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è, tuttora, data per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu-Tares.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà stabilita a regime nell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee ad assicurarne la conoscenza. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq. per colonnina di erogazione.

5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 2, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile, resta quella calpestabile.

Art. 7

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dal successivo comma 7, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 75% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente, laddove, in caso di mancata risposta, quest'ultima si intenderà automaticamente accettata.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della sola quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Fino a tale momento, la quota variabile è esclusa in via previsionale, in mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta e il Comune provvede al suo recupero.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
 6. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune e al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati gli immobili di riferimento, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
 7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune entro il termine previsto dal precedente articolo 7.
 8. Nell'ipotesi in cui, pur avendo effettuato l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo, sia riscontrato che l'utente non domestico abbia conferito rifiuti urbani al servizio pubblico, si procede al recupero della quota variabile del tributo con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il predetto conferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli e delle altre sanzioni di legge.

Art. 9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti, e ambiente (ARERA) e successive modifiche e integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 10 **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata in conformità al Piano Finanziario di cui all' art. 10 con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano

economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021;

- b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono di regola sottratte le seguenti entrate, salvo diversa decisione da riportare nella delibera di approvazione delle tariffe:
 - a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - b. le entrate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d. eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- 4. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
- 5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 13

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nelle modalità e nei termini previsti termine indicato dal successivo art. 28.

Art. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività di studio o di lavoro prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate/condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti che hanno stabilito la propria residenza in altra unità immobiliare situata nel Comune, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito pari a 1.
4. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione, salvo prova contraria, si assume come numero degli occupanti quello di due unità, ovvero quello derivante dal numero delle camere da letto risultanti nell'unità immobiliare ove rilevabili dalle planimetrie dell'immobile. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in tutti i casi evidenziati, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse; le cantine, le autorimesse, i depositi o gli altri locali simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica che non le utilizza per attività imprenditoriali o professionali, priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tali condizioni, ovvero se condotte da persona giuridica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Sono assimilate all'utenza domestica le strutture ricettive extraalberghiere (B&B, affittacamere, case e appartamenti vacanza) qualora gestite in forma non imprenditoriale (riferimento L.R. 10 luglio 2017, n. 8 e ss.mm.ii.). Per le predette categorie il numero degli occupanti è calcolato in misura pari ad uno per ogni camera dichiarata nella denuncia di inizio attività inviata al Comune. Qualora tali locali siano ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie di riferimento è scorporata dalla restante superficie per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alle date del primo gennaio e del 30 giugno dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con apposita dichiarazione, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti già residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale; le variazioni intervenute nel corso dell'anno, qualora portanti ad una diversa debenza tributaria, saranno oggetto di conguaglio con la prima rata utile dell'anno successivo, qualora l'importo che ne scaturisce supera € 30,00.

Art. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se queste presentano una diversa destinazione d'uso, ma servono per l'esercizio dell'attività stessa (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può diventare alternativo qualora il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica distintamente la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso per ciascuna di esse, purchè di superficie non inferiore a mq. 50.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Agli agriturismi si applica la tariffa prevista per gli alberghi (con o senza ristorante).

Art. 18 **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 19 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 70%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27.12.2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 20% ;
 - b) Sull'unità immobiliare abitativa e sue pertinenze, di cui al comma 1 dell'art. 9 bis della Legge 28.03.2014, nr. 47, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è ridotta in misura di due terzi, il tutto nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 13 del presente regolamento.
2. Tale riduzione non è cumulabile con quella prevista alla precedente lett. a) del presente articolo, ma si pone in alternativa ad essa.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658,

della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza come previsto dal "Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico". Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 23

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 24

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% dello stesso.

Art. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della relativa dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 26

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26-bis

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 27

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (MOD. F24) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni

singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera AREA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione, in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), il domicilio digitale.
4. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI contestualmente all'approvazione delle tariffe, prevedendo, di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione avente di norma scadenza coincidente con quella della prima rata.
5. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
6. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201.
7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
11. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 28

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, di variazione o di cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione TARI deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione del tributo entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio/cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile, o dell'evento che determina variazioni nell'applicazione del tributo. La dichiarazione deve essere presentata a mezzo posta, via e-mail, PEC o mediante consegna materiale presso lo sportello fisico, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune, o presso lo sportello fisico.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a fornire riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione/variazione/cessazione del servizio.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione esclusivamente la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti già residenti.
6. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, recapito postale e indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 7, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
- 9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 3 del presente articolo. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine stabilito, ma comunque nel corso dell'anno di cessazione, questa produce i suoi effetti a decorre dalla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto dall'eventuale soggetto subentrante. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TARI hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione del tributo.
11. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 28-bis

RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale o disponibili presso l'ufficio TARI. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

Art. 28-ter

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 27:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente.
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 29
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. E' ammessa la compensazione verticale ed orizzontale nell'ambito dei tributi comunali (I.M.U. – TARI) secondo le norme del presente capo.
6. Il contribuente, nei termini di versamento di ogni singolo tributo può detrarre dalla quota dovuta per esso, eventuali eccedenze di versamento dei diversi tributi degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e senza intaccare eventuali quote di tributo spettanti ad altri Enti od allo Stato.
7. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al punto precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
8. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
9. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi per i quali sia stata attivata la fase di riscossione coattiva.

Art. 30
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge

160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97 e successive modifiche e integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 57, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (commi dal 695 al 699 dell'art. 1 della L. 147/2013).
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli interessi vengono applicati in base alla misura stabilita al 1[^] gennaio di ogni anno per il saggio legale.

Art. 33 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero entro il termine per la presentazione del ricorso, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. In particolare si procederà mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1.1.2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019e s.m.i.
2. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono: il Comune di Valfabbrica, l'Agenzia Entrate –Riscossione, i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997,
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento, può richiedere la rateizzazione delle somme dovute nelle more di quanto previsto all'art. 19 del vigente regolamento generale delle entrate fino ad un massimo di trentasei rate mensili per gli importi oltre i seimila euro e fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a cento euro.

4. Per accedere alla rateizzazione il contribuente dovrà far pervenire richiesta dimostrando la temporanea e obiettiva difficoltà attraverso le modalità indicate nell'art. 19 sopra richiamato.
5. La rateizzazione è ammessa anche nella fase di riscossione coattiva, dall'Ente creditore o dal soggetto affidatario, su richiesta del debitore che versi in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo quanto risposto dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi 796 e seguenti.

Art. 34
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 35
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 36
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari già vigenti applicabili, purchè le medesime non si pongano in aperto contrasto con il dispositivo regolamentare che precede e violino le singole e speciali leggi d'imposta appena citate che si pongono in surroga di queste.

Art. 37
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO 1

Categorie di utenze domestiche

01. Nucleo familiare con 1 componente
02. Nucleo familiare con 2 componenti
03. Nucleo familiare con 3 componenti
04. Nucleo familiare con 4 componenti
05. Nucleo familiare con 5 componenti
06. Nucleo familiare con 6 o più componenti

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche nei Comuni con meno di 5.000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club